



**COMUNE di TRAVO**  
Provincia di Piacenza  
Piazza Trento n° 21 - C.A.P. 29020  
Tel. 0523/950121 – FAX 0523/959474  
PEC: [comune.travo@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.travo@sintranet.legalmail.it)

## Ordinanza n. 1311/2010

**Oggetto:** Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus).

### IL SINDACO

**RILEVATA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

### CONSIDERATO CHE:

- ❖ si rende necessario provvedere all'emanazione di prescrizioni idonee ad evitare la diffusione delle malattie infettive trasmissibili all'uomo da insetti vettori;
- ❖ l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi su tutto il territorio comunale ed in particolare su:
  - cantieri;
  - aree dimesse;
  - piazzali di deposito;
  - parcheggi;
  - vivai;
  - altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
- ❖ il presente provvedimento interessa tutti i soggetti pubblici e privati e tutti i cittadini presenti sul territorio comunale;

**CONSIDERATO** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo **APRILE-OTTOBRE di ogni anno**, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**DATO ATTO** che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

**VISTO** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

**VISTA** la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

**VISTA** la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la Delibera di G.R. n. 280 del 03/03/2008;

**VISTA** la L. N. 689 del 24/11/81 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 1 quater, comma 5, della L. 20/05/2003 n. 116;

per le motivazioni e le finalità indicate in premessa

## **ORDINA**

**Dal 19 maggio fino al 31 ottobre 2010 ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di**

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea (sottovasi di piante e simili, innaffiatori, pneumatici, teli di nylon che formano pozze artificiali);
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

**Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

**A tutti i conduttori di orti, di:**

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

**Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione
- 2..

**Ai responsabili dei cantieri, di:**

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. .

;nelle situazioni in cui la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati di disinfestazione in quelli ineliminabili, con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque

**aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati** in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il veve esseretoto

**All'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati .

## AVVERTE

- Che l'inosservanza ai disposti della presente ordinanza comporterà, a carico dei trasgressori, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. N. 267/2000; fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità);
- Che ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/91 è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prescritta da € 25,00 ad € 500,00, in quanto più favorevole, oltre alle spese del procedimento;

Contro il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 – comma 4 – della L. 07/08/90 n. 241, è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sede distaccata di Parma, entro 60 gg. dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

## STABILISCE

A partire dall'anno 2011 l'efficacia temporale del presente provvedimento nel periodo **15 APRILE - 31 OTTOBRE di ogni anno solare**; comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

## DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Piacenza, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento e di dare inoltre la massima pubblicità alla medesima, al fine di garantire la tempestiva e capillare divulgazione;
- che il presente provvedimento è:
  - a) reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
  - b) trasmesso per quanto di competenza:
    - all'ASL di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica;
    - al Servizio Associato di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Bassa Valtrebbia e Valluretta
    - all'Assessorato Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna
    - alla Stazione Carabinieri di Rivergaro

## DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze con tingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Travo, li 19/05/2010



**IL SINDACO**  
(Albasi Lodovico)